

PROTOCOLLO RELATIVO ALLE SPESE ECCEDENTI L'ORDINARIO MANTENIMENTO NEI PROCEDIMENTI FAMILIARI

Il giorno 4 dicembre 2025, presso il Tribunale di Brescia, sono presenti

il dott. Stefano Scati, presidente del Tribunale di Brescia,

e

l'avv. Giovanni Rocchi, presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Brescia.

Premesso che

- il presente protocollo si propone di definire le spese ordinarie necessarie per la prole e di regolamentare le spese eccedenti l'ordinario mantenimento (cc.dd. "spese straordinarie" o extra assegno) nei procedimenti di affidamento, separazione e divorzio, nonché nei procedimenti relativi alle loro modifiche, con la duplice finalità di favorire il raggiungimento di un accordo tra i genitori e di ridurre il contenzioso nella fase applicativa dell'accordo medesimo o del provvedimento assunto dal Giudice;
- per raggiungere le finalità di cui sopra, è utile determinare e disciplinare, unitamente alle spese ordinarie, che attengono la quotidiana gestione dei compiti di cura, educazione ed assistenza, le cc.dd. "spese straordinarie" o extra assegno;
- l'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: vitto; abbigliamento; contributo per le spese dell'abitazione, utenze incluse; farmaci da banco, etc.), mentre le cc.dd. "spese straordinarie" o extra assegno sono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), onerosità (requisito quantitativo), voluttuarietà (requisito funzionale);
- i genitori, in ogni caso, potranno definire concordemente condizioni diverse rispetto a quelle previste nel presente Protocollo;
- i sottoscrittori del presente Protocollo si impegnano a fornire alle parti ogni opportuna informazione circa il contenuto dello stesso nonché a prevedere eventuali modifiche delle previsioni ivi contenute, in particolare al fine di parametrare la contribuzione alle cc.dd. "spese straordinarie" (o extra assegno)

al reddito dei genitori, al numero dei figli e ad ogni altro elemento utile, per renderla adeguata al caso specifico e sostenibile per le parti;

- i sottoscrittori del presente Protocollo si impegnano altresì a valorizzare la capacità di scelta e di autodeterminazione dei figli, in ragione della loro età, mediante una valutazione improntata alla commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità per il figlio e alla sua sostenibilità in relazione alle condizioni economiche dei genitori.
- in relazione alle spese "extra" assegno si invitano i difensori delle parti a dedurre nei rispettivi atti ogni circostanza utile al fine di ricostruire le attività frequentate dai figli in costanza di convivenza e ad evidenziare i presupposti che rendono necessario mantenere o modificare tali attività, anche con riferimento a quanto indicato nel piano genitoriale.

* * * * *

Tanto premesso si conviene quanto segue:

1) Nell'assegno periodico di mantenimento **non** sono comprese le spese elencate ai punti che seguono che sono, in ogni caso, da:

- a) documentare;
- b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno o nella diversa misura che verrà concordata fra le parti o stabilita dal giudice;
- c) corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo di bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta o con altro mezzo concordato previamente dalla coppia.

Si precisa che il genitore più diligente, laddove si tratti di spese che non necessitano del preventivo accordo e l'importo delle stesse risulti essere superiore ad € 250,00, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria (ovvero di quella risultante dalla differente misura contributiva stabilita dal Giudice o concordata fra le parti), con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.

2) **SPESE PER LA SALUTE**

2A - Spese mediche che **non** richiedono il preventivo accordo:

- visite specialistiche prescritte dal medico curante, esami diagnostici, analisi cliniche, cure specialistiche prescritte dal medico specialista e/o consigliate

dalla scuola e/o richieste dal figlio maggiorenne, se effettuate tramite S.S.N. ovvero presso strutture private qualora i tempi di attesa (che dovranno essere documentati) siano incompatibili con le necessità di cura del figlio, se urgenti, e in ogni caso superiori ai tre mesi di attesa;

- cure oculistiche, ortodontiche e dentistiche presso strutture pubbliche effettuate tramite S.S.N.;
- trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante; tickets sanitari;
- acquisto di farmaci prescritti riconducibili a terapie post-operatorie e/o a casi di morbidità ricorrenti; parafarmaci e integratori prescritti o consigliati dal medico curante;
- spese per interventi sanitari e chirurgici indifferibili ed urgenti sia presso strutture pubbliche che private;
- occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico.

2B - Spese mediche che richiedono il preventivo accordo:

- esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di logopedia e cicli di psicoterapia non effettuate tramite S.S.N. sia presso strutture pubbliche che private;
- cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche non effettuate tramite S.S.N.;
- cure termali e fisioterapiche presso strutture private;
- farmaci o parafarmaci, di rilievo per il benessere psico-fisico, anche non prescritti;
- spese per interventi chirurgici o per interventi sanitari non urgenti o non strettamente necessari ai fini della salute.

3) SPESE PER L'ISTRUZIONE

3A - spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:

- rette scuola dell'infanzia, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
- rette asilo nido laddove entrambi i genitori lavorino e non vi siano alternative gratuite per l'accudimento dei minori;
- corsi di recupero e lezioni private se suggeriti e/o consigliati dalla scuola;

- mensa scolastica se prevista dall'organizzazione dell'Istituto frequentato dal minore e necessaria per esigenze lavorative di entrambi i genitori ovvero se necessaria allo studente fuori sede che frequenti un corso universitario;
- materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
- libri di testo, libri e materiali che verranno richiesti durante l'anno scolastico dalla scuola e/o dall'università per il corso universitario frequentato;
- dotazione informatica (pc/tablet) imposta e/o consigliata dalla scuola e/o dall'università ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
- assicurazione scolastica;
- fondo cassa/contributo richiesto dalla scuola;
- gite scolastiche senza pernottamento, uscite didattiche di durata giornaliera organizzate dalla scuola;
- abbonamento al trasporto pubblico per recarsi a scuola o all'università;
- tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola se già frequentati durante la convivenza dei genitori o comunque se resi necessari per esigenze lavorative dei genitori.

3B - Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:

- tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
- corsi di specializzazione;
- gite scolastiche con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private laddove non suggeriti dalla scuola;
- alloggio presso la sede universitaria (comprensivo di canone di locazione, spese per utenze domestiche e spese condominiali);
- tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola se non esistenti al momento della separazione, del divorzio o della cessazione della convivenza.

4) SPESE VARIE PER LA PROLE MINORENNE O PER LA PROLE MAGGIORENNE NON AUTONOMA:

4A - Spese che non richiedono il preventivo accordo:

- spese per la partecipazione ad attività ricreative sino ad un massimo di complessivi euro 50,00 al mese (compleanni, feste di fine scuola, etc.);

- acquisto del telefono cellulare, a decorrere dal compimento dei 14 anni (o della diversa età concordata tra i genitori), con un tetto massimo di spesa di € 150,00; acquisto della relativa scheda telefonica e/o costo di attivazione del servizio; ricarica telefonica e/o abbonamento mensile;
- spese per la pratica di un'attività sportiva o di un'attività di tipo artistico-ricreativo (ad es. musica, canto, pittura, etc.) già svolta dal figlio prima della separazione, del divorzio o della cessazione della convivenza e per l'acquisto dell'abbigliamento necessario e delle pertinenti attrezzature;
- spese di mantenimento del veicolo di proprietà o in uso al figlio maggiorenne (comprehensive di tassa di circolazione, assicurazione, manutenzioni e riparazioni) se già nella sua disponibilità prima della separazione, del divorzio o della cessazione della convivenza o comunque se l'acquisto del veicolo o il suo utilizzo è stato concordato.

4B - Spese che richiedono il preventivo accordo:

- attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature se non praticate prima della separazione, del divorzio o della cessazione della convivenza o se relative ad ulteriori attività sportive, ricreative e ludiche rispetto a quella già frequentata;
- corsi di lingua straniera;
- spese per la partecipazione ad attività ricreative con costo superiore a complessivi euro 50,00 mensili (compleanni, feste di fine scuola, etc.);
- viaggi, vacanze studio, vacanze del minore senza la presenza dei genitori ovvero del maggiorenne in autonomia;
- spese di acquisto dei mezzi di trasporto (comprehensive di tassa di circolazione, assicurazione, manutenzioni e riparazioni);
- conseguimento della patente di guida;
- organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli (a titolo esemplificativo: comunione, cresima, feste di compleanno, festa di laurea).

5) SPESE PER LA CUSTODIA DI PROLE MINORENNE E PER LA PROLE CON GRAVE HANDICAP:

6-A - Spese che non richiedono il preventivo accordo:

- I) spese per l'accudimento (baby sitter) necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, a prescindere dal fatto che già le parti vi ricorressero o meno, ovvero in caso di malattia della prole infraquattordicenne e/o del genitore collocatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
- II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo purchè il costo sia proporzionato rispetto alle offerte reperibili sul territorio;
- III) rette/compartecipazione per la partecipazione del figlio con disabilità a percorsi e/o corsi utili al suo inserimento sociale e/o lavorativo.

6) SPESE PER LA PROLE MAGGIORENNE NON ECONOMICAMENTE AUTONOMA

Le spese per i figli maggiorenni non economicamente autonomi (ad esempio: alloggio presso la sede universitaria, programma "Erasmus" e/o esperienze di studio fuori sede, viaggi studio, iscrizione ad università privata, etc.) dovranno essere concordate tra i genitori, tenendo conto del migliore interesse del figlio maggiorenne e delle sue aspirazioni.

Tali spese saranno ripartite fra i genitori al 50% se compatibili con le loro condizioni economiche e con il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.

- 7) Il presente Protocollo, salva diversa previsione concordata fra le parti, si intenderà richiamato, dalla data della sua sottoscrizione, in tutti i provvedimenti di determinazione del contributo per il mantenimento della prole nei procedimenti relativi ad affidamento, separazione e divorzio, nonché in quelli relativi alle loro modifiche.
- 8) I sottoscrittori del presente Protocollo si impegnano a rivederne le previsioni con cadenza biennale al fine di renderle compatibili all'evoluzione sociale dei costumi e dei consumi e adeguarle al perseguimento del migliore interesse dei figli.

Il presidente del
Tribunale di Brescia
f.to dott. Stefano Scati

Il presidente del
Consiglio dell'Ordine
degli avvocati di Brescia
f.to avv. Giovanni Rocchi